

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2333

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1984,
n. 793, recante provvedimenti in favore della popolazione di
Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre
1984 ed altre disposizioni in materia di calamità naturali

Presentato il 30 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, il giorno 19 ottobre una scossa tellurica di intensità intorno al settimo grado della scala Mercalli, con epicentro tra Zafferana Etnea e la Valle del Bove, ha provocato la morte di una persona ed il ferimento di altre due, nonché rilevanti danni al patrimonio edilizio.

La situazione, già drammatica nella zona colpita, si è ulteriormente aggravata a seguito di una nuova scossa tellurica, verificatasi il successivo 25 ottobre, interessando particolarmente le frazioni di Fleri, Pisano e Poggio Felice del comune di Zafferana Etnea.

Da un primo accertamento sull'entità dei danni, si è constatato che sono da considerare inagibili 1.274 abitazioni, in gran parte costruite in muratura di pietrame lavico non conforme alle norme sismiche, ed il restante patrimonio edilizio è compromesso all'80 per cento e necessita di interventi di riattazione.

Per gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari distrutte e per le riparazioni più incisive si ritiene opportuno rinviare alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, e a tanto si provvede con il comma 1 dell'articolo 1 dell'unito decreto-legge.

Per far fronte alle spese necessarie sia per le riattazioni che per le riparazioni e la ricostruzione, si è ritenuto far riferimento al fondo per la protezione civile, prevedendone la reintegrazione, anche per l'anno 1985.

Allo scopo di accelerare l'attività relativa alla ricostruzione, si è previsto che il Ministro per il coordinamento della protezione civile possa, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle modalità di erogazione dei contributi.

Con lo stesso articolo 1, infine, si consente al Ministro di intervenire anche per il ristoro dei danni nei comuni dell'area etnea colpiti dal terremoto del giugno 1984 e nei comuni della Sicilia orientale colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

Si fa rilevare che l'articolo 1 in questione, eccetto il riferimento all'alluvione del novembre 1984, è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1984 come emendamento all'articolo 14 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, ma non ha avuto effetto perché, come è noto, il citato decreto-legge è decaduto per decorrenza dei termini costituzionali.

L'articolo 2 ripropone, nello stesso testo, la norma già contenuta nell'articolo 14 del succitato decreto-legge.

In sostanza con tale norma si assicura l'assistenza ai terremotati del 1980, ancora alloggiati precariamente in alberghi o case requisite, interrotta per effetto della decadenza del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, concernente la proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

È da rilevare che queste misure si sono rese necessarie poiché il prefetto di Napoli ha rappresentato l'assoluta esigenza di evitare qualsiasi interruzione nella attività assistenziale fino al completamento del programma straordinario di edilizia residenziale (titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219), ad evitare gravi ripercussioni sull'ordine pubblico.

Con l'articolo 3 si proroga al 31 dicembre 1985 il termine entro il quale si deve provvedere all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La necessità di tale previsione deriva dalla considerazione, ampiamente avvertita, di portare a compimento con gli straordinari poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, e al momento delegati al Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'attività relativa allo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del 1980 ed, in particolare, di quelle del cratere.

Nella pratica attuazione del citato articolo 21 sono emerse difficoltà in me-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rito all'interpretazione del concetto di miglioramento e adeguamento funzionale degli stabilimenti, prestandosi la lettera della legge, per la sua eccessiva ampiezza, a valutazioni soggettive.

Si è ritenuto, quindi, opportuno fissare taluni riferimenti obiettivi per ridurre, entro adeguati limiti, il potere discrezionale dell'esecutivo.

In proposito è il caso chiarire che la rimozione delle disfunzioni degli stabilimenti non può non comportare qualche margine di accrescimento delle capacità produttive. Inoltre, l'evoluzione delle tecniche porterebbe ai limiti della competitività le aziende che rimasero ferme, sul piano degli impianti e delle attrezzature, alla situazione precedente il sisma.

In altri termini, ripristinare gli stabilimenti industriali nelle identiche condizioni del 1980 equivarrebbe ad un impiego non economico delle risorse pubbliche.

È pertanto necessario prevedere che il mantenimento dell'occupazione venga realizzato assicurando prospettive di continuità e di solidità. Ciò comporta la necessità di ammettere qualche ampliamento delle capacità produttive.

Tenuto conto della vita media degli impianti e delle attrezzature nonché del tasso di accrescimento della produttività che può considerarsi normale, il risultato di un mantenimento non precario della occupazione richiede l'ammissibilità di un accrescimento della capacità produttiva, da realizzarsi mediante interventi di adeguamento funzionale, nella misura massima di un quarto, rispetto alla capacità esistente prima del sisma.

Un accrescimento di entità maggiore potrebbe, infatti, comportare l'instaurazione di condizioni di squilibrio per le unità produttive insediate nelle regioni interessate; ai vantaggi per le imprese beneficiarie dei contributi di adeguamento funzionale farebbero riscontro riduzioni della occupazione nelle altre unità produttive locali non in condizione di usufruire dei medesimi contributi.

L'articolo 4 disciplina la proroga di taluni termini e in particolare:

col comma 1 si differisce al 30 giugno 1985 il termine relativo alla sospensione degli sfratti nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata nella previsione che, per quella data, si sia completamente realizzato il programma straordinario di edilizia a Napoli e provincia e si sia avviata la fase della ricostruzione nelle altre zone;

col comma 2 si proroga, pure al 30 giugno 1985, il termine relativo alle requisizioni di immobili destinati al ricovero temporaneo dei terremotati per le stesse considerazioni di cui sopra è cenno;

il comma 3, invece, differisce al 31 dicembre 1985 il termine relativo alla riattazione degli immobili, nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, poiché, specialmente nella città di Napoli, si riscontrano numerosissimi casi di soggetti che, pur avendo ricevuto il contributo di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, non hanno potuto, per svariate ragioni, completare la riparazione. Senza una proroga essi dovrebbero restituire il contributo percepito proprio mentre sono in corso i lavori di riattazione.

L'articolo 5 mira a ristabilire un equilibrio nei rapporti tra locatari e proprietari di immobili colpiti da ordinanze di sgombero per effetto del bradisismo dell'area flegrea.

È da far presente, in proposito, che, in favore degli inquilini sgomberati dal centro storico di Pozzuoli, è stata disposta la conservazione del rapporto locatizio e l'esonero dal pagamento del canone di locazione in analogia a quanto stabilito per i terremotati del 1980 (articolo 4-ter del decreto-legge n. 776 del 1980 convertito, con modificazioni, nella legge n. 874 del 1980 e articolo 5-*quater* del decreto-legge n. 333 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 456 del 1981).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In tale situazione il proprietario è palesemente penalizzato, per cui in suo favore si è ritenuto di prevedere almeno l'esonero dal pagamento dell'imposta.

Con l'articolo 6 si provvede ad estendere le disposizioni relative alla gestione e conservazione dei beni mobili, acquistati con i fondi del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, ai *containers* ed alle *roulottes* acquistate per le esigenze del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e ciò sia per uniformità di disciplina, sia per consentire un adeguato ricovero alle *roulottes*, tutte in buone condizioni d'uso, allo stato disperse nei comuni delle cennate quattro regioni. Con la stessa norma si consente al Ministro per il coordinamento della protezione civile la temporanea utilizzazione di tali

beni per fini sociali, anche se non connessi all'emergenza. Con questa disposizione si mira a soddisfare esigenze già rappresentate da varie organizzazioni che perseguono fini di assistenza o di particolare rilevanza sociale e, nello stesso tempo, a garantire una migliore conservazione del patrimonio in questione.

Allo scopo di consentire il trasporto di materiale assistenziale, specialmente in caso di emergenza, si consente al Ministro dell'interno di affidare le mansioni di autista anche agli operai in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le Prefetture.

Per le considerazioni sopra esposte, l'unito decreto viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

ART. 2.

Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 793

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 30 novembre 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

ARTICOLO 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, viene proseguita fino al 31 dicembre 1984 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre misure incentivanti dirette ad accelerare sistemazioni autonome; egli può altresì, con proprie ordinanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma 2 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

5. La somma di cui al precedente comma 4 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985.

2. Il contributo per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, può essere concesso entro il limite massimo di 24 miliardi di lire, nelle seguenti misure:

a) per le opere murarie fino ad un massimo del 50 per cento del danno riconosciuto;

b) per i macchinari e gli impianti fino ad un massimo del 75 per cento del costo delle nuove attrezzature. I nuovi impianti e macchinari non devono comportare accrescimento della capacità produttiva nell'azienda eccedente il quarto di quella precedente il sisma.

3. In caso di delocalizzazione, dovuta a ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, il contributo può essere concesso fino alla concorrenza del 75 per cento dell'investimento globale, in conformità al criterio di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. La disposizione di cui al precedente comma 3 si applica anche nell'ipotesi di ricostruzione di stabilimenti integralmente distrutti ubicati nell'area del cratere.

5. Per le delocalizzazioni volontarie il contributo è commisurato al danno effettivamente subito nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale nei limiti delle lettere a) e b) di cui al precedente comma 2. L'area di sedime, se di proprietà dell'impresa, è acquisita al patrimonio del comune per essere destinata ad usi pubblici.

ARTICOLO 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto per la Campania e la Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi d'interesse collettivo, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

3. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo, sono differiti al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 5.

I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nel comune di Pozzuoli sono esclusi, per gli anni 1983, 1984 e 1985,

dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ARTICOLO 6

1 Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle *roulottes* acquistate con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania

2 I beni di cui al precedente comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che può utilizzarli anche per fini sociali non necessariamente connessi alle emergenze

3. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la direzione generale della protezione civile e le prefetture

ARTICOLO 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — ROMITA —
GORIA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI